

La Forleo, Unipol e i politici

di Carlo Frderico Grosso

Le due ordinanze con le quali Clementina Forleo, giudice per le indagini preliminari di Milano, ha dichiarato la rilevanza processuale di conversazioni telefoniche intercorse, nel giugno-luglio 2005, fra personaggi interessati a scalate societarie e alcuni parlamentari ed ha pertanto chiesto alle Camere l'autorizzazione ad utilizzare dette conversazioni in un processo penale in corso, hanno avuto, com'era inevitabile, ampia risonanza e suscitato vibrante reazioni. Al di là dei risvolti politici preme, innanzitutto, cercare di ricostruire il quadro giuridico all'interno del quale è maturata la decisione del giudice e la sua specifica, peculiare, motivazione.

I parlamentari non possono essere direttamente intercettati. Se sono intercettati quando comunicano con utenze terze, le loro conversazioni possono essere utilizzate nel processo penale se sono giudicate rilevanti dal giudice penale e se la loro utilizzazione è autorizzata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere di Camera o Senato. In caso contrario devono essere distrutte.

Di qui la procedura, di per sé corretta, instaurata dagli uffici giudiziari milanesi. La Procura della Repubblica ha chiesto di potere utilizzare alcune conversazioni in quanto, a suo giudizio, esse erano rilevanti per confermare le imputazioni per aggravi elevate nei confronti di taluni indagati e dimostrare l'eventuale commissione, da parte loro, di un nuovo reato.

Il giudice ha concordato sulla loro rilevanza processuale ed ha pertanto disposto la loro trasmissione alle Camere per l'autorizzazione.

Fin qui nessun problema.

Il problema nasce perché il giudice non si è limitato a ritenere che tali conversazioni fossero rilevanti nei confronti degli imputati che figuravano come tali secondo le valutazioni dei pubblici ministeri, ma è andato oltre le loro richieste, sostenendo che taluni dei politici implicati nelle conversazioni, non indagati, apparirebbero «consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale».

Ma è davvero legittima quest'autonoma presa di posizione di un giudice in un processo penale, come il nostro, che riserva al pubblico ministero la competenza a formulare le imputazioni e prevede che il giudice si limiti a decidere sulle sue richieste? Ne dubito. Il nostro sistema, sul punto, sembra chiarissimo. Il Codice di procedura penale stabilisce, da un lato, che il solo pubblico ministero è competente a formulare le imputazioni ed eventualmente a modificarle nel corso del processo. Dispone, dall'altro, che il giudice delle indagini preliminari provvede «sulle richieste» del pubblico ministero e delle parti private. Non ha, pertanto, competenza in materia di configurazione dell'imputazione e di esercizio dell'azione penale.

Clementina Forleo non aveva pertanto titolo per scrivere, nella motivazione dell'ordinanza emessa, che le conversazioni intercettate erano rilevanti nel procedimento penale in corso, in quanto consentivano di procedere penalmente nei confronti dei parlamentari intercettati (non indagati, né indicati come indagabili dalla Procura della Repubblica). Nel provvedere sulle richieste del pubblico ministero era, soltanto, autorizzata a valutare se le esigenze probatorie a carico dei soggetti già indagati, indicate dalla pubblica accusa, sussistevano o no, e ad operare di conseguenza.

Sulla base delle convinzioni maturate sarebbe stata, ovviamente, legittimata, se non addirittura obbligata, a segnalare ai pubblici ministeri le sue ulteriori valutazioni di reità, invitandoli ad assumere le conseguenti determinazioni: una nuova, eventuale, richiesta di utilizzazione delle intercettazioni specificamente motivata alla luce dell'esigenza di procedere anche nei confronti dei parlamentari. La strada legittimamente percorribile era, comunque, ben diversa da quella percorsa.

Comprendo pertanto le vibrante reazioni di una parte del mondo politico allo specifico tenore dell'ordinanza. Non condivido invece le doglianze, avanzate ieri addirittura dai presidenti delle due Camere, contro la pubblicazione del suo contenuto da parte dei giornali prima ancora che il provvedimento giungesse in Parlamento. L'ordinanza, dopo il suo deposito in cancelleria, non era infatti più atto segreto ed il suo contenuto poteva pertanto essere liberamente pubblicizzato. Di che ci si duole, pertanto? Dell'esercizio, forse, del diritto-dovere dei giornalisti di informare?

Questione diversa da quella trattata è, ovviamente, l'asserita efficacia delle conversazioni intercettate ad indiziare i parlamentari interessati. Non intendo affrontare quest'ulteriore problema, tanto più che, come legale di Piero Fassino da oltre vent'anni, potrei essere accusato di partigianeria. Dirò soltanto che l'accusa penale, specie per chi, nelle intercettazioni, risulta non avere apportato nessun contributo attivo alla realizzazione del piano, ma avere avanzato semplici richieste di informazione manifestando tutt'al più personale apprezzamento per le condotte da altri compiute, mi sembra quantomeno singolare.

Poiché è bene che nessuna ombra scavi ulteriori solchi tra politica e cittadini, il Parlamento eviti ora, comunque, una chiusura a riccio nella difesa corporativa delle sue prerogative. Conceda, rapidamente, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni. La giustizia faccia, altrettanto rapidamente, il suo corso.

Semmai, degli atti dell'incontenibile giudice Forleo si occupi chi, per competenza, è legittimato ad occuparsene.